II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1994

relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998)

(94/268/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che le azioni comunitarie di ricerca e di insegnamento nel settore dell'energia nucleare possono costituire oggetto di un programma quadro pluriennale e di programmi specifici, adottati ai sensi dell'articolo 7 del trattato;

considerando che, con la decisione 90/221/Euratom, CEE [4], il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per il periodo 1990-1994 nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (RST) attualmente in fase di attuazione; che il 9 aprile 1992 la Commissione ha presentato una valutazione dello stato di avanzamento del terzo programma quadro di RST; che, con la decisione 93/167/Euratom, CEE [5], il Consiglio ha assegnato un complemento finanziario a copertura degli ultimi due anni di attuazione di detto programma quadro;

considerando che si è ritenuto opportuno adottare, per il periodo 1994-1998, un nuovo programma quadro di ricerca e insegnamento nel settore nucleare, per garantire la continuità delle azioni comunitarie pluriennali in tale settore;

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del trattato le attività comunitarie di ricerca e insegnamento nel settore nucleare hanno lo scopo di completare le azioni avviate negli Stati membri e che l'azione comunitaria dovrebbe pertanto offrire un valore aggiunto alle attività avviate negli Stati membri; che, inoltre, le attività comunitarie di RST dovrebbero concentrarsi su attività accuratamente selezionate secondo criteri ben definiti;

considerando che la ricerca comunitaria si prefigge solo scopi pacifici, in conformità dell'articolo 2 del trattato;

considerando che le attività comunitarie di ricerca dovrebbero continuare ad incentrarsi sulla ricerca generica e precompetitiva;

considerando che la Comunità sostiene soltanto attività di ricerca di elevata qualità;

considerando che è opportuno proseguire le azioni di ricerca nei settori della sicurezza della fissione nucleare e della fusione termonucleare controllata; che tali azioni sono attuate mediante programmi specifici che si basano sulla cooperazione con e fra le imprese, i centri di ricerca e le università;

considerando che è opportuno promuovere la cooperazione nel settore della ricerca comunitaria con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; che in questo campo è necessario che la Comunità continui a svolgere un ruolo importante a livello internazionale, segnatamente nel settore della sicurezza della fissione nucleare nei confronti dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dei nuovi Stati dell'ex URSS; che occorre altresì proseguire le atti-

[1] GU n. C 230 del 26. 8. 1993, pag. 35.
[2] GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 328.
[3] GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 90.
[4] GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.
[5] GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 43.

vità di cooperazione internazionale con i paesi terzi nel settore della fusione termonucleare controllata ove ciò si riveli appropriato; che è opportuno potenziare in modo sistematico la relazione di complementarità ed assicurare una migliore articolazione tra l'azione comunitaria e le azioni di ricerca avviate nell'ambito delle organizzazioni internazionali specializzate; che occorre assicurare la sinergia con altri strumenti comunitari (ad esempio PHARE, TACIS);

considerando che è opportuno promuovere la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati della ricerca comunitaria; che il trattato contiene norme precise per quanto concerne la diffusione delle conoscenze che si applicano in particolare ai programmi di ricerche nucleari;

considerando che è altresì opportuno dare un impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori, in particolare dei giovani ricercatori della Comunità;

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR) contribuisce all'attuazione del programma quadro, segnatamente nei settori in cui esso possiede competenze adeguate ad offrire una conoscenza imparziale ed indipendente a beneficio delle politiche comunitarie; che il CCR potrà progressivamente concorrere per ottenere gli stanziamenti disponibili tramite azioni indirette;

considerando che il Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992 ha dichiarato che l'evoluzione delle spese di R&S dovrebbe essere coerente con l'evoluzione generale delle spese per le politiche interne nel quadro della categoria 3 delle prospettive finanziarie, situandosi tra la metà e i due terzi della cifra globale;

considerando che l'attuazione del programma quadro avviene mediante programmi specifici;

considerando che le attività di valutazione e di controllo andrebbero intensificate ed estese allo scopo di potenziare al massimo l'efficacia della politica di RST;

considerando che è opportuno esaminare in modo regolare e sistematico lo stato di avanzamento del programma quadro; che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione delle attività svolte nell'ambito del programma quadro; che è opportuno far svolgere una valutazione indipendente della gestione del programma e dei risultati delle azioni avviate prima che la Commissione presenti la proposta del nuovo programma quadro;

considerando che, fatta salva la disponibilità degli importi necessari all'attuazione dei programmi nell'ambito della procedura annuale di bilancio, in conformità dell'articolo 7, terzo comma del trattato, è necessario procedere ad una stima dell'importo finanziario comunitario necessario per la realizzazione delle azioni di ricerca e di sviluppo previste;

considerando che, ai fini della coerenza tra le attività di ricerca e di insegnamento avviate nell'ambito del programma quadro e quelle intraprese ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione in merito al quarto programma quadro di attività comunitarie in materia di RST dovrebbe essere adottata contemporaneamente al presente programma quadro e per il medesimo periodo;

considerando che il comitato scientifico e tecnico è stato consultato dalla Commissione ed ha reso il suo parere,

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1994-1998 è adottato un programma quadro pluriennale di attività comunitarie di ricerca ed insegnamento nel settore nucleare.

2. Il programma quadro comprende tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, compresi progetti dimostrativi, cooperazione internazionale, diffusione e ottimizzazione dei risultati, nonché la formazione nei settori che concernono:

— la sicurezza della fissione nucleare,

— la fusione termonucleare controllata.

3. Fatto salvo l'articolo 7, terzo comma del trattato, l'importo stimato necessario della partecipazione finanziaria della Comunità al presente programma quadro ammonta a 1 254 milioni di ecu. Di questo, l'importo indicativo per il periodo 1994-1996 è di 617 milioni di ecu e l'importo indicativo per il periodo 1997-1998 è di 637 milioni di ecu. Entro il 30 giugno 1996, alla luce di una valutazione dello stato di attuazione del programma quadro, del suo contributo alla competitività dell'industria comunitaria a livello internazionale, del rapporto costi-benefici e dell'evoluzione delle prospettive finanziarie dell'Unione europea, il Consiglio riesamina, secondo la procedura prevista all'articolo 7 del trattato, il suddetto importo, che potrà essere eventualmente aumentato fino a 1 359 milioni di ecu.

L'allegato I fissa la ripartizione indicativa fra i due settori considerati.

4. I criteri di selezione applicabili all'attuazione del programma quadro vengono fissati nell'allegato II.

5. L'allegato III fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da conseguire mediante le attività previste, in funzione dei suddeti criteri, stabilisce le relative priorità e descrive le grandi linee di tali attività.

Articolo 2

Il programma quadro viene attuato mediante programmi specifici, adottati in conformità dell'articolo 7 del trattato. Ciascun programma specifico fissa i propri obiettivi precisi secondo gli orientamenti degli obiettivi scientifici e tecnologici di cui all'allegato III, definisce le norme particolareggiate per la sua attuazione, stabilisce la sua durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.

L'attuazione del presente programma quadro può altresì dar vita ad accordi di cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 101 del trattato.

Articolo 3

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al presente programma quadro sono riprese dalle disposizioni particolari degli stanziamenti di RST del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, completate dall'allegato IV della presente decisione.

Articolo 4

1. La Commissione verifica in modo regolare e sistematico, con l'opportuna assistenza di esperti esterni indipendenti, lo stato di avanzamento del programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi di cui agli allegati II e III. Essa valuta in particolare se gli obiettivi, le priorità e i mezzi finanziari sono ancora adeguati all'evoluzione della situazione. Se necessario, essa presenta proposte volte a adattare o completare il programma quadro in base ai risultati di detto esame.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione delle attività svolte nell'ambito del presente programma quadro.

2. La Commissione affida a qualificati esperti indipendenti la valutazione esterna della gestione e dei risultati dell'attività comunitaria condotta nel quinquennio che precede tale valutazione. La Commissione comunicherà la valutazione e le conclusioni, con le sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale prima di presentare la sua proposta per il nuovo programma quadro.

3. Per contribuire ad assicurare, tra l'altro, un'attuazione del programma quadro efficace in termini di costi, cisacun programma spefico prevede un controllo sistematico con l'opportuna assistenza di esperti esterni indipendenti e, al suo termine, una valutazione indipendente degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 ; le modalità di tale valutazione sono stabilite nella decisione relativa a ciascun programma specifico.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

ALLEGATO I

PROGRAMMA QUADRO (1994-1998) : IMPORTI E RIPARTIZIONE INDICATIVA

	In milioni di ecu (prezzi correnti)
Sicurezza della fissione nucleare	414
Fusione termonucleare controllata	840
Importo ritenuto necessario	1 254 (1) (2)

(1) Di cui 300 milioni di ECU per il bilancio operativo del CCR suddivisi come segue : « Sicurezza della fissione nucleare » 254 milioni di ECU e « Fusione termonucleare controllata » 46 milioni di ECU.

(2) Con possibilità di un aumento fino a 1 359 milioni di ECU, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

ALLEGATO II

CRITERI DI SELEZIONE DELLE AZIONI COMUNITARIE

Le azioni comunitarie in materia di ricerca, insegnamento e dimostrazione nel settore nucleare dovrebbero integrare le attività svolte negli Stati membri e concentrarsi su obiettivi chiaramente definiti. I progetti saranno selezionati in base all'eccellenza scientifica e tecnica. Le attività dovrebbero:

— rafforzare la base tecnologica dell'industria comunitaria e fornirle le conoscenze ed il « know-how » necessari perché essa diventi più competitiva a livello internazionale,

e/o

— contribuire all'attuazione delle politiche previste dal trattato.

La Comunità avvia un'azione, conformemente al principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri e possono pertanto, a motivo della portata o delle conseguenze dell'azione proposta, essere conseguiti meglio dalla Comunità.

Le azioni comunitarie non esorbitano da quanto necessario per conseguire gli obiettivi del trattato.

Le attività dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della Comunità, contribuendo quindi all'approvvigionamento di energia e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini comunitari.

Le attività dovrebbero essere selezionate in base ad un'accurata valutazione preliminare; dovrebbero altresì recare vantaggi a breve, medio e lungo termine (valore aggiunto) e contribuire al raggiungimento della massima redditività, con mezzi commisurati agli obiettivi perseguiti. Le attività di ricerca dovrebbero continuare ad incentrarsi sulla ricerca generica e precompetitiva nei settori di cui all'allegato I del trattato.

I seguenti criteri, in particolare, dovrebbero valere per giustificare un'azione comunitaria:

— ricerca condotta su vastissima scala per la quale gli Stati non protrebbero, ovvero potrebbero solo con difficoltà, fornire i necessari mezzi finanziari ed il necessario personale;

— ricerca la cui esecuzione in comune presenterebbe evidenti vantaggi, anche considerando i costi supplementari inerenti ad ogni cooperazione internazionale;

— ricerca che, a motivo della complementarità del lavoro svolto a livello nazionale in parte di un determinato settore, consente di conseguire risultati significativi nell'insieme della Comunità per problemi la cui soluzione richieda una ricerca condotta su vasta scala, particolarmente in senso geografico;

— ricerca che contribuisce alla realizzazione del mercato interno e ricerca che conduce, ove necessario, alla fissazione di norme e standard uniformi;

— ricerca che contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, nonché alla promozione del suo sviluppo armonioso e generalizzato, mantenendo la coerenza con l'obiettivo della qualità scientifica a tecnica;

— azioni di ricerca che contribuiscono alla mobilitazione o al miglioramento delle potenzialità scientifiche e tecniche europee ed azioni che migliorano il coordinamento tra i programmi nazionali di RST, tra i programmi di RST nazionali e quelli comunitari e tra i programmi comunitari ed il lavoro svolto in altri consessi internazionali.

ALLEGATO III

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Per l'attuazione di azioni di ricerca e insegnamento nel settore nucleare sostenute dalla Comunità saranno seguite due vie principali : innanzitutto, concentrazione delle risorse finanziarie su un numero limitato di argomenti scelti in base ai criteri elencati nell'allegato II (azioni a compartecipazione finanziaria) ; in secondo luogo, miglioramento, con mezzi appropriati, del coordinamento tra i programmi nazionali di RST e tra programmi di RST nazionali e comunitari.

In particolare, accanto alle reti tradizionali già istituite nel contesto delle azioni comunitarie, potrebbero essere impiegati i mezzi seguenti :

— consorzi per progetti integrati, sul modello del programma « Fusione » in precedenti programmi quadro. Gli Stati membri assisteranno la Commissione nell'individuazione dei laboratori o istituiti che saranno associati in un progetto integrato appoggiato con risorse finanziarie messe in comune nell'ambito della Comunità ; potrebbero essere invitati a partecipare altri importanti istituti di ricerca europei ;

— reti di concertazione organizzate dalla Commissione sulla falsariga di quanto è già stato effettuato in passato, per esempio nei programmi di ricerca biomedica del terzo programma quadro ;

— reti tematiche che riuniranno, per il conseguimento di un determinato obiettivo tecnologico o industriale, produttori, utilizzatori, università e centri di ricerca per facilitare l'integrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie e per garantire che si tenga più adeguatamente conto delle esigenze del mercato ; esse saranno organizzate con il sostegno della Comunità e saranno « bottom up » per quanto riguarda sia l'iniziativa che la gestione.

Il CCR può fornire un contributo alla realizzazione di questa nuova impostazione. Dato che esso stesso è impegnato attivamente nella ricerca nucleare ed è strettamente associato alla formulazione e attuazione della politica comunitaria, esso potrebbe svolgere un ruolo, nei settori scientifici e tecnici per cui è competente, nell'organizzazione di reti o consorzi coinvolgenti laboratori pubblici e privati negli Stati membri.

Inoltre il CCR competerà progressivamente per i finanziamenti disponibili nell'ambito delle attività del programma quadro diverse dalle azioni dirette.

Per quanto riguarda i progetti dimostrativi, l'obiettivo è di provare la validità tecnica di una nuova tecnologia, se del caso, con i suoi possibili vantaggi economici. I progetti saranno precompetitivi e, in quanto tali, dovranno concentrarsi sull'applicazione di nuove tecnologie e comportare la partecipazione sia dei produttori che degli utilizzatori.

Nei paragrafi seguenti sono esposti il contenuto scientifico e tecnologico delle azioni da svolgere e i motivi per la loro inclusione nel programma quadro 1994-1998.

Sicurezza della fissione nucleare

L'obiettivo è di garantire la sicurezza di tutte le attività nucleari : produzione di elettricità a partire dalla fissione, impiego della radioattività o radiazioni ionizzanti, presenza di radioattività naturale. Malgrado la maturità raggiunta dall'industria produttrice di energia elettrica, l'incidente di Cernobyl ha evidenziato la necessità di attuare ricerche su temi specifici in collaborazione con gli addetti alla sicurezza nucleare nell'Europa centrale e orientale. Occorre consolidare l'opzione nucleare, dimostrando di saperla padroneggiare in tutti i campi di applicazione. Tale dimostrazione della sicurezza del nucleare avverrà sulla base di quattro orientamenti principali :

— lo sviluppo di un'impostazione dinamica della sicurezza nucleare che contribuisca a consolidare una « cultura della sicurezza » a livello mondiale ;

— l'uso congiunto di grandi impianti europei per riuscire a capire meglio i fenomeni cruciali legati al ciclo del combustibile nucleare e alle scorie ;

— il proseguimento dello sviluppo delle salvaguardie nucleari ;

— l'integrazione della radioprotezione in un sistema globale della protezione dell'uomo e dell'ambiente.

Per quanto attiene al primo orientamento, in stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, i settori di attività riguardano lo studio di nuovi sistemi di controllo e di sorveglianza, i fenomeni relativi agli incidenti gravi, con le relative ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente, e i lavori relativi alle nuove caratteristiche di sicurezza dei reattori innovativi. L'invecchiamento degli impianti e la loro prolungata attività renderanno necessari studi complementari nel quadro delle reti di ricerca. Sono previste ricerche e azioni concertate in coordinamento con le autorità nazionali, su specifici aspetti dello smantellamento degli impianti nella Comunità nonché del recupero dei siti.

Per il secondo orientamento, i lavori nel campo del ciclo del combustibile nucleare e delle scorie radioattive, svolti tra l'altro dal CCR, saranno focalizzati sui problemi di sicurezza legati al combustibile nucleare, sul suo smaltimento definitivo e sugli attinidi. Dovranno essere sviluppati approcci prenormativi. Si rafforzerà l'impiego congiunto degli impianti sperimentali sotterranei da parte dei ricercatori di tutti gli Stati membri.

Le ricerche svolte dal CCR nel settore dei controlli di sicurezza e in particolare nell'ambito di reti cui partecipano laboratori nazionali mirano ad ottenere risultati o a sviluppare nuove tecniche necessarie per continuare a garantire il rispetto degli obblighi in materia di salvaguardie che rientrano nell'ambito dei trattati e a contribuire al rispetto degli obblighi derivanti dal trattato di non proliferazione. Inoltre, il CCR proseguirà la sua attività di sostegno allo svolgimento di compiti che competono alla Commissione in questo settore, e parteciperà all'istituzione di un sistema internazionale coerente e affidabile di controllo della sicurezza mediante la cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e con i paesi desiderosi di contribuire a un sistema del genere.

Nel campo della radioprotezione, una comprensione approfondita dei meccanismi biologici legati all'esposizione alle radiazioni rimane l'unica maniera per riuscire a quantificare meglio gli effetti delle piccole dosi, parallelamente a studi epidemiologici nelle regioni contaminate. La riduzione delle esposizioni di qualsiasi natura, tenendo conto degli imperativi economici e sociali, rimane l'obiettivo per la tutela dell'uomo e dell'ambiente. Occorre segnatamente effettuare studi sui movimenti ambientali della radioattività, nonché elaborare metodi più accurati di valutazione delle esposizioni, al fine di valutare e gestire meglio i rischi associati alle radiazioni ionizzanti, nell'intento di ridurre ulteriormente ovvero prevenire gli effetti negativi sulla salute.

I problemi di inquinamento radioattivo dovuti ad incidenti o a procedimenti operativi inadeguati nei paesi dell'Europa centrale o orientale, in particolare a Cernobyl, rendono necessaria una cooperazione con tali paesi. L'istituzione di una rete di centri internazionali incentiverà la collaborazione internazionale e contribuirà ad un coordinamento più efficace delle iniziative bilaterali e internazionali.

Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza della fissione nucleare, che rivestono particolare interesse per i paesi dell'Europa centrale e orientale e per gli Stati indipendenti dell'ex URSS, verrà presa in considerazione la partecipazione di laboratori ed istituti di ricerca di tali paesi. Il finanziamento comunitario può essere messo a disposizione per agevolare tale partecipazione. Le modalità appropriate di siffatta partecipazione saranno definite nella decisione sul programma specifico.

Fusione termonucleare controllata

L'obiettivo a lungo termine dell'azione comunitaria, che integra tutte le attività di ricerca avviate dagli Stati membri (e da Svezia e Svizzera) sulla fusione termonucleare controllata mediante confinamento magnetico, è quello di realizzare in comune reattori prototipo affidabili e rispettosi dell'ambiente, che dovrebbe tradursi nella costruzione di impianti economicamente validi che soddisfino le esigenze degli utenti potenziali. In questo contesto, si presterà particolare attenzione ai limiti imposti dai bisogni dell'approvvigionamento di energia. La durata e il livello delle risorse da investire per conseguire tale obiettivo richiedono la coesione totale della rete di organismi associati all'azione comunitaria ed il pieno sfruttamento della cooperazione con i maggiori programmi sulla fusione realizzati al di fuori della Comunità.

Le questioni attinenti alla sicurezza e all'ambiente avranno un ruolo centrale nella realizzazione dei grandi impianti, previsti dalla strategia finalizzata allo sviluppo di un reattore prototipo. Nel periodo 1994-1998, per attuare tale strategia è necessario svolgere contemporaneamente tre attività di ricerca : le attività « Next Step », relative al primo reattore sperimentale ; l'attività di perfezionamento concettuale nel settore della fisica e dell'ingegneria dei plasmi, in previsione della fase successiva, vale a dire, quella del reattore di dimostrazione ; infine la tecnologia a lungo termine, essenziale per progredire verso l'utilizzo della fusione come fonte di energia.

Per il periodo 1994-1998, le attività « Next Step » mireranno alla definizione del progetto dettagliato di un reattore sperimentale nel quadro dell'accordo internazionale ITER sottoscritto da EURATOM, Giappone, Federazione russa e USA. Per quanto riguarda EURATOM, fatta eccezione per la partecipazione al « Joint Central Team », le attività saranno coordinate del gruppo NET e svolte dalle associazioni, dall'industria (con una partecipazione crescente) da JET e dal CCR.

Verrà individuato il sito europeo da candidare per la costruzione del « Next Step ». L'impresa comune JET si concluderà al termine di un periodo di attività sul trizio, le conoscenze così acquisite saranno destinate in particolare a ITER ; le attrezzature disponibili saranno utilizzate entro contesti organizzativi ancora da definire.

Prima di prendere una decisione definitiva sull'impegno dei fondi necessari alla costruzione del dispositivo « Next Step », ed in via di principio entro il 1996, occorrerebbe effettuare e mettere a punto una valutazione rigorosa ed indipendente delle prospettive della fusione in base alle prove disponibili dei progressi effettivamente compiuti verso il fine ultimo del programma.

Basandosi sul tokamak e su configurazioni simili, le Associazioni proseguiranno l'approfondimento concettuale ; potrebbe risultare necessario ammodernare i dispositivi esistenti e costruirne dei nuovi, quali uno stellarator. Verrà valutata la possibilità di impiego di altre reazioni di fusione. Le tecnologie sviluppate per il lungo termine riguarderanno le protezioni trizigeniche, i materiali, la sicurezza e la necessità di dispotivi di manipolazione a distanza altamente affidabili per particolari zone del reattore ; i laboratori specializzati, e in particolare quello del CCR, contribuiranno a studiare la manipolazione senza rischi del trizio.

Gli orientamenti di ricerca continueranno a basarsi sulla fusione termonucleare controllata a confinamento magnetico. Le attuali attività di aggiornamento in merito ad altri procedimenti di fusione termonucleare controllata, in particolare la fusione a confinamento inerziale, continueranno.

Verrà sviluppata la sinergia ricerca/formazione. Sarà potenziata la mobilità dei ricercatori, in particolare nell'ambito dei consorzi di azioni integrate che raggruppano le associazioni su progetti comuni. Verrà mantenuta la gestione decentrata del programma.

ALLEGATO IV

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

1. La partecipazione finanziaria della Comunità alle attività di RST svolte nell'ambito dei programmi specifici è la seguente :

   a) **Azioni indirette**

   — Azioni in compartecipazione finanziaria con terzi (1) :

   — per i progetti di RST, compresi consorzi per progetti integrati : non più del 50 % del costo del progetto e riduzione graduale della quota di partecipazione quanto più il progetto è vicino alla fase di commercializzazione. Le università, gli istituti d'istruzione superiore e gli altri centri di ricerca che non utilizzano la contabilità analitica di bilancio saranno rimborsati al 100 % del costo aggiuntivo ;

   — per le reti tematiche e per la formazione e la mobilità dei ricercatori : il 100 % del costo aggiuntivo.

   — Per le misure preparatorie, si sostegno e di aiuto, fino al 100 % del costo.

   — Azioni concertate

   Per le azioni concertate che consistono nel coordinamento dei progetti di RST, quali le reti di concertazione, fino al 100 % del costo della concertazione.

   b) **Azioni dirette**

   Per le azioni dirette eseguite presso il Centro comune di ricerche, composte da programmi o parti di programmi di RST e da attività scientifiche e tecniche necessarie per l'attuazione del trattato CEEA e tali da richiedere la neutralità del CCR : in linea di principio il 100 % del costo della ricerca.

   Si può derogare a queste regole generali solo nei casi previsti da ciascun programma specifico.

2. Le regole per la partecipazione della Comunità all'impresa comune JET e alle attività ITER sono definite nel programma specifico che riguarda la fusione termonucleare controllata.

---

(1) Il CCR, in associazione con partner stabiliti negli Stati membri, può partecipare ad azioni in compartecipazione finanziaria sulla stessa base di terzi.